COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Modifiche al sistema penale (1799);
MORINI e FIORET: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60);
BIANCO ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262) 1649
PRESIDENTE . . 1649, 1654, 1655, 1658, 1660, 1662, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678
COCCIA 1657, 1671, 1678
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 1654, 1655, 1658, 1660, 1662, 1664, 1666, 1667, 1669, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678
MANNUZZU 1653, 1655
MELLINI . . . 1651, 1654, 1655, 1656, 1657, 1664
MORA GIAMPAOLO 1653
SABBATINI, *Relatore* 1650, 1652, 1654, 1655, 1656, 1660, 1662, 1663, 1664, 1667, 1668, 1669, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678
SPAGNOLI . . 1652, 1654, 1655, 1657, 1663, 1671
STEFANELLI 1657

La seduta comincia alle 10,40.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al sistema penale (1799); e delle proposte di legge Morini e Fioret: Modifica dell'articolo 636 del codice penale (60); Bianco ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati (1262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Morini e Fioret:

« Modifica all'articolo 636 del codice penale » e Bianco ed altri: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati ».

Ricordo che nella seduta del 22 giugno 1978 sono stati approvati gli articoli 1, 2, 3 e 5.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

(*Solidarietà*).

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora la violazione sia commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(*Solidarietà*).

Se la violazione è imputabile a più persone, queste sono obbligate in solido al pagamento della somma dovuta.

Il proprietario o, in sua vece, l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento sulla cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora la violazione sia commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. La prova liberatoria non è ammessa per i padroni ed i committenti quando la violazione è commessa dai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Qualora la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

SABBATINI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto rilevare che nel testo risultante da questo emendamento, elaborato dal Comitato ristretto, sono stati ripresi i due concetti fondamentali contenuti nell'articolo 4 del disegno di legge, con alcune precisazioni riguardanti, ad esempio, il concetto della solidarietà. Tra l'altro, i colleghi avranno avuto modo di constatare che al secondo comma si è operato un allargamento rispetto a coloro che sono obbligati al pagamento della somma dovuta: tale obbligo, infatti, oltre che al proprietario spetta anche all'usufruttuario e al titolare di un diritto personale di godimento.

Il terzo comma è stato modificato nel modo seguente: « Qualora la violazione sia commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto ». Mi corre l'obbligo di precisare che l'ultima frase è aggiuntiva rispetto al testo originario del disegno di legge. In più abbiamo detto: « La prova liberatoria non è ammessa per i padroni ed i committenti quando la violazione è commessa dai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze ». In quest'ultimo periodo, come i colleghi avranno notato, abbiamo usato la forma classica del codice civile. In tal modo,

ci è sembrato di completare meglio il quadro dei casi che si riferiscono al concetto di solidarietà.

Nel quarto comma si affronta il problema della responsabilità per il fatto commesso dal rappresentante o dall'organo.

Come i colleghi ricorderanno, la redazione di questo testo ha comportato una serie di problemi, vagliati attentamente dal Comitato ristretto.

MELLINI. Pur avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto, ritengo che sia opportuno approfondire ulteriormente gli argomenti in quella sede trattati. Per questo motivo desideravo svolgere alcune considerazioni ed esprimere delle perplessità, in particolare riguardo al concetto di « pena », che non è più tale e quindi non è più soggetta a determinate limitazioni e garanzie. Se non definissimo più la pena di morte come tale, ma come « sanzione amministrativa », avremmo trovato il sistema di aggirare di fatto il divieto costituzionale alla introduzione della pena di morte stessa!

L'antico diritto romano in tema di solidarietà sanciva che, nel caso in cui una violazione fosse imputabile a più persone, tutti avrebbero dovuto pagare in egual misura, o meglio, che la sanzione avrebbe dovuto essere applicata a ciascuno di essi. Il testo di legge in discussione, invece, sancisce che, nel caso in cui concorrano più persone nella commissione del reato, la sanzione dovrà essere unica. Le mie perplessità, comunque, non riguardano questo aspetto del provvedimento: si tratta di una scelta esplicita e, quindi, come tale criticabile, ma pur sempre una scelta. L'aspetto del problema che maggiormente mi preoccupa e che non è stato sufficiente mentre approfondito è quello relativo al « diritto personale di godimento », perché non possiamo ignorare che le fattispecie che stiamo analizzando sono riconducibili alla figura giuridica del comodato.

Nel testo dell'articolo 4 proposto dal relatore si esclude la solidarietà del proprietario nel caso in cui quest'ultimo provi che l'oggetto in questione sia stato usato contro la propria volontà. Se, al contrario, l'oggetto viene usato con l'accordo del proprietario, quale tipo di rapporto si determina tra questi e la persona che ha materialmente usato l'oggetto? Ha senz'altro luogo un diritto personale di godimento. Se, infatti, presto la mia macchina ad un amico si stabilisce un diritto personale di godimento, cioè un comodato.

Questa impostazione è comprensibile dal momento che non si può ignorare il problema relativo alla posizione del noleggiatore di macchine, che non può certo rispondere di tutte le contravvenzioni nelle quali incorre colui che ha noleggiato prsso di lui per l'appunto una macchina. Però si può correre il rischio, usando espressioni come quelle contenute nel testo in discussione che chiunque presti una macchina, e quindi conferisce un diritto personale di godimento, sfugga alle sanzioni. È necessario, pertanto, tentare di individuare delle ipotesi di applicazione del principio di solidarietà in casi come quelli da me prospettati.

Sul fatto che il proprietario non sia obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta nel caso in cui abbia provato che la violazione medesima sia stata compiuta contro la sua volontà siamo tutti d'accordo; altrimenti, se così non fosse, si arriverebbe all'assurdo di considerare colpevole colui che ha subìto il furto di una macchina.

Lasciando da parte queste « allegrezze giurisprudenziali », prendiamo in considerazione l'altra ipotesi e cioè il concorso di volontà, che presuppone un rapporto tra il proprietario dell'oggetto e la persona che lo usa: tale rapporto è senza dubbio un diritto personale di godimento, anche se di natura meno « solenne ». Ho l'impressione che stiamo ipotizzando un caso di solidarietà impossibile e, dal momento che si dovrebbe sempre cercare di escludere delle ipotesi impossibili quando si redige una legge, penso che sia ne-

cessario un ulteriore momento di riflessione sull'argomento sin qui trattato.

SPAGNOLI. Vorrei soffermarmi un attimo sull'ultimo comma dell'emendamento in discussione, che recita: « Qualora la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta ».

La questione che intendo sollevare non riguarda la violazione commessa dal dipendente, bensì dal rappresentante di una azienda: non vorrei, infatti, che lasciando la formulazione di questo comma così com'è si potessero facilmente verificare delle possibilità di elusione della solidarietà. Potrebbe cioè verificarsi la possibilità di dimostrare che l'azione commessa dal rappresentante, cioè dall'agente che rappresenta l'azienda, non era stata concretata in delibere formali dell'azienda che quest'ultimo rappresenta; ciò comporterebbe che l'agente non avrebbe agito nell'esercizio delle proprie funzioni, perché quella determinata azione non era stata formalmente prevista.

Il rischio sarebbe eliminato con una formulazione diversa, che escluda questa « scappatoia »; penso ad una frase del tipo: « o comunque nell'interesse della azienda ». Ciò che conta, infatti, al di là del problema del deliberato formale, è che vi sia solidarietà quando chi ha agito lo abbia fatto nell'interesse dell'azienda da lui rappresentata.

Si tratta, per altro, di una soluzione prospettata anche nel codice penale tedesco, che si è rivelata utile nella quantificazione della sanzione. Cioè, io mi riservo di presentare un subemendamento, e scioglierò la riserva nel caso in cui si manifestasse l'orientamento favorevole della Commissione. In sostanza, a mio avviso, all'ultimo comma, dopo le parole « nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze », sarebbe necessario introdurre la seguente precisazione: « o comunque nell'interesse della persona giuridica o dell'ente ».

Questa è la questione che intendevo sottoporre all'attenzione dei colleghi. Ricordo che in precelenza ci siamo preoccupati del caso in cui il dipendente compia un'azione ampiamente contrastante con l'interesse dell'azienda, e ci siamo allora chiesti: perché questa dovrebbe risponderne solidalmente ? Ma il problema che io ora sollevo riguarda soprattutto la possibilità che la persona giuridica o l'ente avrebbero di sottrarsi alla propria responsabilità, sostenendo che il rappresentante ha agito di sua iniziativa, senza essere a ciò autorizzato da una delibera formale. Mi sembra pertanto che, in questo caso, l'integrazione da me proposta possa essere dirimente rispetto a questioni che potrebbero essere sollevate in tal senso.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Spagnoli ha una sua suggestione, però a mio giudizio « l'esercizio delle proprie funzioni o incombenze » dovrebbe essere riconoscibile oggettivamente, indipendentemente dall'esistenza di una delibera formale dell'ente o della persona giuridica. Per cui, io ritengo che il rappresentante sia obbligato in solido, se ha agito come tale, anche in assenza di quell'atto; non sarebbe invece responsabile qualora avesse agito al di fuori delle sue funzioni tipiche, anche se, eventualmente, nell'interesse dell'ente o della persona giuridica da cui dipende.

SABBATINI, *Relatore*. Ho riletto il secondo comma dell'articolo in esame, considerandolo anche in riferimento al testo del disegno di legge. Ora, pur non sottovalutando le argomentazioni che il collega Mellini ha portato con molta pertinenza – come sempre – a sostegno delle sue tesi, debbo dire che a mio avviso la formulazione attuale non prevede un'ipotesi impossibile. In pratica, noi abbiamo integrato il criterio previsto dall'articolo 4 del testo governativo per la determinazione della solidarietà.

MELLINI. Ma questa previsione è alternativa, non aggiuntiva!

SABBATINI, *Relatore.* Ogni cosa, evidentemente, ha un proprietario che la usa: ma la stessa cosa potrebbe non essere usata dal proprietario, bensì dall'usufruttuario o dal titolare di un diritto personale di godimento: se esiste una formulazione migliore di quella in esame, possiamo sempre prenderla in considerazione!

La dizione secondo la quale il proprietario della cosa è obbligato in solido lasciava il campo aperto a chi, pur non essendo titolare del diritto di proprietà, la cosa avesse usato. Il testo del disegno di legge non era totalmente lacunoso in materia, perché il criterio del quale discutiamo si sarebbe potuto evincere ugualmente; abbiamo però ritenuto opportuno inserire un'ulteriore specificazione: in riferimento al principio generale della solidarietà di cui al primo comma, è obbligato in solido con l'autore della violazione non solo il proprietario, ma chiunque abbia in usufrutto il godimento della cosa, qualora non provi che la cosa stessa è stata utilizzata contro la sua volontà. Mi sembra che quest'ultima disposizione sia abbastanza giusta, perché una prova liberatoria, in questo caso, deve essere prevista!

Può darsi, comunque, che non abbia afferrato esattamente il senso dell'obiezione mossa dal collega Mellini al testo elaborato dal Comitato ristretto.

MELLINI. Per determinate fattispecie è sacrosanto prevedere che risulti obbligato in solido l'usufruttuario, in alternativa con il proprietario: però bisogna anche prendere in esame la natura delle singole violazioni.

Ad esempio, vi sono violazioni di immobili che attengono a diritti di trasformazione della cosa, e delle quali il proprietario deve rispondere, anche qualora esista un usufruttuario. Nel caso, invece, di infrazione commessa guidando un'automobile, è chiaro che la responsabilità dell'usufruttuario esclude quella del proprietario. Però la formulazione adottata nell'articolo in esame (« o in sua vece ») esenta quest'ultimo dalle sue responsabilità; ma a questo punto la dizione « diritto personale di godimento », inserita per individuare un certo tipo di rapporto, comprende, oltre al contratto di noleggio, anche quello di comodato: ed allora, per escludere, come certamente vogliamo, un tipo di contratto, paralizzeremmo una serie di rapporti economici che vogliamo viceversa salvaguardare. Ricomprendiamo sotto la stessa previsione anche il rapporto di comodato rispetto al quale abbiamo inventato questa norma che è diretta a colpire la solidarietà del comodante; quindi, nello stesso modo, escludiamo la solidarietà del locatore della cosa (fors'anche locata con un regolare contratto): ma si tratta di due situazioni opposte, nei confronti delle quali concettualmente nasce un diverso atteggiamento rispetto (anche se non esclusivamente) a problemi come questo.

Se approvassimo la formulazione proposta correremmo il rischio di escludere ogni responsabilità del proprietario.

MORA GIAMPAOLO. L'onorevole Mellini trova ingiusta l'equiparazione tra comodante e locatore. Riguardo a ciò desidero osservare che, anche se il locatore riceve un corrispettivo per la locazione, mentre il comodante non riceve nulla in cambio dell'atto che compie, la preoccupazione manifestata dall'onorevole Mellini non mi sembra da condividere, non potendosi discriminare a seconda che il diritto di godimento sia stato acquisito a titolo gratuito o a titolo oneroso.

MANNUZZU. Le preoccupazioni esposte dall'onorevole Mellini sono, a mio giudizio, fondate, in quanto, secondo la formulazione proposta, esiste il pericolo che il proprietario finisca per non pagare mai, mentre è opportuno tener conto dell'esigenza di prevedere che, nei casi in cui l'affidamento comporti colpa da parte del proprietario, questo sia chiamato, sia pure solidalmente, a pagare.

L'articolo 2054 del codice civile, del resto, fa riferimento, oltre che al proprietario ed all'usufruttuario, soltanto all'acquirente con patto di riservato dominio.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che secondo me l'ipotesi riguarda tre persone e non due. Infatti, chi commette la violazione è un terzo il quale o riceve direttamente la cosa dal proprietario (e in questo caso, se il proprietario non prova che la cosa è stata usata contro la sua volontà, egli è direttamente responsabile) oppure non la riceve dal proprietario, ma dall'usufruttuario o da chi comunque la ha in vece del proprietario.

Se questo è logico, appare chiaro che, nel caso in cui fra l'esecutore materiale della violazione ed il proprietario vi sia di mezzo qualcuno che interrompe il rapporto diretto, il proprietario non possa essere ritenuto responsabile.

MELLINI. È peggio ancora, allora! Noi avremmo questa straordinaria situazione, per cui se il proprietario dà in comodato una cosa ad una determinata persona e un'infrazione è commessa dal comodatario, il proprietario ne risponde; se invece l'infrazione è commessa dal comodatario del comodatario (perché questo deve essere), il proprietario allora non è responsabile.

PRESIDENTE. È così, e mi sembra equo.

SABBATINI, *Relatore*. Vi è sempre, del resto, la possibilità di provare che la cosa è stata usata contro la volontà del proprietario.

MELLINI. Mi pare un arzigogolo: noi stabiliamo una interruzione del rapporto tra la cosa e la persona che ne è titolare.

SABBATINI, *Relatore*. Ma il proprietario è già fuori gioco! Egli è infatti già fuori di questo rapporto: il rapporto è fra tre persone virtualmente, ma praticamente si risolve in un rapporto fra due parti.

MELLINI. Con questo sistema, allora, la persona che noleggia una macchina risponde in solido per le contravvenzioni.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei puntualizzare una volta per tutte che qui stiamo parlando di un rapporto di questo genere: A proprietario affida una macchina a B, B dà a sua volta la macchina a C; se la violazione è commessa da C, B risponde in solido di tale violazione.

SPAGNOLI. L'onorevole Mellini esternava un'altra preoccupazione, che però mi pare si ponga solo per il comodato. L'allocuzione « in sua vece » andrebbe bene per tipi di contratto come l'affitto, l'usufrutto o altri, ma può prestarsi ad elementi fraudolenti nell'ipotesi di un rapporto generico e precario. Quando si parla di diritti personali di godimento, occorre rilevare che il comodato, anche se prevede un uso precario della cosa, è pur sempre un contratto che deve avere determinate caratteristiche per quanto riguarda l'uso della cosa, altrimenti il diritto di godimento non c'è. Non c'è dubbio che la precarietà insita nel contratto di comodato può dar luogo ad una certa possibile, probabile fraudolenza; bisogna tener presente, però, che vi sono rapporti di comodato che sono seri e che pertanto non meritano di essere esclusi dalla previsione di questa normativa. Il problema semmai si sposta sull'autorità amministrativa che dovrebbe stabilire se si tratta di un rapporto precario, non definito nei contenuti e nelle forme, oppure se il rapporto di comodato nasce da un vero e proprio diritto personale, che concretizza acquisizione di un diritto personale in termini chiari e precisi. Bisogna valutare se il contratto di comodato nella singola fattispecie presenta le caratteristiche che il codice civile configura e regola in modo preciso; in questo modo la preoccupazione del collega Mellini mi sembra che possa essere superata mediante una valutazione della norma così come è.

MANNUZZU. Io non sarei tanto d'accordo sul fatto che il comodato precario non dia luogo a un diritto di godimento, anche se è chiaramente un diritto limitato per quanto riguarda il tempo. È chiaro d'altronde che il comodato precario potrebbe essere una scappatoia cui ricorrere per un affidamento temporaneo della cosa in presenza di situazioni e fattispecie che invece si configurerebbero in altro modo.

MELLINI. Mi chiedo come si può dire che si deve far riferimento puramente e semplicemente al modo in cui il comodato è regolato dal codice civile: il codice civile regola tutto. Quando io presto un libro in realtà pongo in essere una fattispecie di comodato. Il codice civile regola anche il prestito del libro: si tratta di un comodato.

SABBATINI, *Relatore*. Le ipotesi che si possono prospettare sono due: che lei dia una certa cosa a B e questi compia la violazione oppure che lei dia questa cosa a B il quale, a sua volta, la dà a C e sia quest'ultimo a compiere la violazione. In entrambi i casi ci deve essere un rapporto di solidarietà, dal quale, tuttavia, nella seconda ipotesi resta escluso il proprietario.

SPAGNOLI. Anche perché la frode può nascere da un presunto contratto di usufrutto.

MELLINI. Ma allora significa che si potrebbe arrivare al punto che il proprietario debba rispondere di una violazione commessa dall'usufruttuario.

SPAGNOLI. Non sono d'accordo: a parte l'ipotesi di frode, il problema si pone per il comodato e non certo per l'usufrutto.

MELLINI. Allora ha ragione il collega Mannuzzu quando sostiene la necessità di far salva la responsabilità del proprietario in caso di comodato precario.

SABBATINI, *Relatore*. Pur prendendo atto della discussione che si è svolta fino a questo momento, che certamente contribuirà ad interpretare in maniera corretta la norma che ci accingiamo ad emanare, credo di dover mantenere il testo così come il Comitato ristretto lo ha elaborato. A mio avviso esso chiarisce che, quando manca un rapporto tra il proprietario e l'autore della violazione, il primo non è responsabile.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, mi pare che sia meritevole di approfondimento l'osservazione fatta dal collega Spagnoli, e che peraltro il riferimento all'esercizio delle funzioni ed incombenze proprie del rappresentante sia sufficiente a soddisfare l'esigenza di evitare comportamenti fraudolenti che rendano la prova liberatoria facilissima.

DELL'ANDRÓ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono perfettamente d'accordo con il relatore.

MELLINI. Dichiaro di votare contro l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, in quanto le mie preoccupazioni non sono state fugate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 5 era stato già votato.

Poiché al successivo articolo 6 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(*Pagamento in misura ridotta*).

È ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta pari alla terza

parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione.

Nei casi di violazione delle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è escluso nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Atti di accertamento*).

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di luoghi e di cose, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, nonché a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essesre coperto dalla assicurazione obbligatoria.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere, con i poteri ed i limiti indicati nei commi precedenti, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « nonché a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate; ».

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

« È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stata rilasciata la carta di circolazione ».

Sostituire l'ultimo comma, con il seguente:

« All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate ».

SABBATINI, *Relatore*. Li do per illustrati.

MELLINI. Questo articolo riguarda gli atti di accertamento; su di esso non ho da dare suggerimenti né formulare pro-

poste di emendamenti, ma sono convinto che comunque esso richieda una pausa di riflessione e di approfondimento.

Credo che l'articolo 7 ci ponga di fronte al problema dei limiti della possibilità di irrogare sanzioni diverse da quelle penali con modalità differenti rispetto a quelle previste per l'amministrazione della giustizia penale. Non mi pare, però, che basti a tranquillizzarci il fatto di dire che non si tratta di sanzioni penali. Infatti, potremmo anche trovarci di fronte a violazioni che attengono, ad esempio, a norme costituzionali, ed in questo caso sorgerebbero evidentemente dei problemi. Comunque, non trattandosi più di un fatto penale, si potrebbe anche degiurisdizionalizzare l'applicazione di queste norme, che non sono di carattere penale.

Dovremmo comunque affrontare il tema di atti come la perquisizione, e questo in mancanza di un rapporto di carattere amministrativo tra l'amministrazione e il soggetto. Il problema, infatti, è questo: la sanzione amministrativa è stata elaborata come conseguenza (o conseguenza ulteriore) di un rapporto speciale tra il soggetto e l'amministrazione ed in questo ambito si vorrebbero ora calare tutte le teorie sulla sanzione penale.

Si tratta di un articolo che è necessario approvare una volta che lo è stato l'articolo 1. Così procedendo, però, urtiamo inevitabilmente con certe realtà che non possono essere ignorate e che, anche sotto il profilo costituzionale, creano gravi problemi pur se ci eravamo illusi di poterli superare. In conseguenza di questo modo di agire veniamo a trovarci di fronte a scogli come quello rappresentato per l'appunto dall'articolo 7 sul quale è necessario riflettere non tanto in merito all'adozione dell'articolo medesimo, quanto in merito al principio generale in nome del quale si arriva a dire che la detenzione di una persona non è più una sanzione bensì una cosa diversa e diversamente definita per cui può più facilmente essere stabilita: se non parliamo più di pene, infatti, non esistono più problemi di carattere giurisdizionale.

STEFANELLI. Secondo lei, perciò, la pena è più garantista della sanzione amministrativa ?

COCCIA. L'onorevole Mellini mette in discussione in radice il provvedimento: è come se facesse una dichiarazione di voto contro la depenalizzazione.

MELLINI. Non bisogna avere paura di rifiutare un principio alla luce dei problemi pratici.

SPAGNOLI. Desidero illustrare i motivi per i quali il Comitato ristretto è pervenuto alla formulazione degli emendamenti di cui stiamo discutendo. Infatti, era necessario risolvere il delicato problema delle perquisizioni: se l'effettuazione di queste ultime non fosse stata affidata ad agenti di polizia giudiziaria bensì a tutti gli organi addetti alla sorveglianza, avremmo prestato il fianco a possibili violazioni da parte di quegli organismi che possono comunque agire su questo terreno, qualche volta anche in modo non corretto, nonostante il testo originario presentato dal Governo prevedesse comunque « la previa autorizzazione ».

Il fatto di aver eliminato la possibilità di eseguire perquisizioni a seguito di una semplice telefonata al pretore rende probabilmente meno efficace la perquisizione medesima che, non nascondiamocelo, spesso è strumento assolutamente necessario per accertare l'esistenza della violazione. Resta però il dato positivo che la perquisizione domiciliare può essere eseguita soltanto da agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del pretore: il che costituisce senz'altro un passo avanti sul terreno delle garanzie.

Certamente non sono state fugate tutte le perplessità e soprattutto quelle relative al fatto che l'autorizzazione del pretore viene emessa non in relazione ad un provvedimento penale, ma ad uno amministrativo, cosa questa che rappresenta, dal punto di vista giuridico, un fatto in qualche modo anomalo. Il Comitato ristretto ha ritenuto comunque più opportuno privilegiare il momento delle garanzie per il cittadino.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo concorda con gli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore soppressivo al primo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del terzo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo dell'ultimo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 7.

(*Atti di accertamento*).

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di luoghi e di cose, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stata rilasciata la carta di circolazione.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(*Contestazione*).

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Per i residenti all'estero la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nell'articolo 14, secondo comma, per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Per la forma della contestazione personale o della notificazione continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione

può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Obbligo del rapporto*).

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo successivo, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico a cui sono demandati attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1470, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle Regioni e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti, nel sostituire la sanzione penale o nel prevedere direttamente la sanzione amministrativa, abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 7, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le Regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma che precede.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(*Concessione abiettiva con un reato*).

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 9 è trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato. In tal caso la notificazione prevista dall'articolo 8, secondo comma, non è obbligatoria, ma, se essa non è avvenuta, resta salva la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne

dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 9 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dall'articolo 8, secondo comma, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima della apertura del dibattimento ».

SABBATINI, *Relatore*. Lo do per svolto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stiti presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(*Impugnabilità del provvedimento del giudice penale*).

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidamente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Ordinanza-ingiunzione*).

Alle autorità competenti a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 9, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono immediatamente proporre opposizione, mediante domanda esente da bollo, all'autorità indicata nel precedente comma. Sull'opposizione la decisione è prontamente adottata con ordinanza motivata.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, le autorità competenti possono disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Le autorità competenti, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritengono fondato l'accertamento, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emettono ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, effettuata nelle forme previste dall'articolo 8; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

« Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 9 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel precedente comma, mediante domanda esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituizone della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« I provvedimenti di cui al presente articolo, quando, nei casi previsti dall'articolo 9, terzo comma, sono emessi dalle autorità regionali, non sono soggetti al

controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

SABBATINI, *Relatore.* Anche questi emendamenti sono stati formulati dal Comitato ristretto. Si illustrano da sé.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, che a seguito delle modifiche testé apportate risulta del seguente tenore:

ART. 12.

(*Ordinanza-ingiunzione*).

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 9 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel precedente comma, mediante domanda esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, effettuata nelle forme previste dall'articolo 8; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessenta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

I provvedimenti di cui al presente articolo, quando, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 9, sono emessi dalle autorità regionali, non sono soggetti al

controllo della commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Sanzioni amministrative accessorie*).

L'autorità amministrativa competente o il giudice penale applica, come sanzioni amministrative, quelle previste come sanzioni penali accessorie dalle leggi vigenti.

Le stesse autorità possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che nen sono il prodotto, sempre che esse appartengano alla persona a cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma che precede non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere costretti mediante autorizzazione amministrativa.

Quando è accertata la violazione dell'articolo 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante, per il quale non sia stata pagata l'assicurazione prima dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il giudice penale o l'autorità amministrativa, nell'emettere sentenza di condanna o ordinanza-ingiunzione di pagamento, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste come sanzioni penali accessorie dalle leggi vigenti, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione ».

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Quando è accertata la violazione dell'articolo 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, qualora l'assicurazione non sia stata pagata prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Quando è accertata la violazione dell'articolo 58, comma ottavo, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione dell'articolo 665, comma primo, del codice penale può essere disposta la chiusura del locale; questa è sempre disposta quando è accertata la violazione del secondo comma dello stesso articolo; per la violazione del terzo comma del medesimo articolo 665, può essere disposta la sospensione per un periodo non superiore a venti giorni o la revoca della licenza.

Quando è accertata la violazione dell'articolo 14, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni ».

SABBATINI, *Relatore*. Li do per illustrati. Anche questi emendamenti sono stati formulati dal Comitato ristretto.

SPAGNOLI. Intendo presentare un emendamento al primo emendamento Sabbatini. Il Comitato ristretto, nel formulare il testo in esame, sostanzialmente ha modificato il disegno di legge per quanto riguarda il sistema delle pene accessorie. Inizialmente, il testo governativo prevedeva che per tutti i reati depenalizzati operassero ugualmente le pene accessorie – divenute sanzioni accessorie – così come erano configurate dal codice penale e quindi, complessivamente, trasponeva le pene accessorie nelle sanzioni amministrative.

Rispetto a tale impostazione c'è stata una modifica che ha una sua valida ragione: è stato detto, cioè, che tale trasposizione non è possibile nel caso in cui tali pene tocchino i diritti soggettivi. Al contrario, le pene accessorie che possono essere trasformate in sanzioni sono solo quelle che consistono nella privazione o sospensione di facoltà o diritti derivanti da concessioni, permessi, licenze, eccetera.

Ciò mi pare profondamente giusto: vorrei solo integrare tale previsione aggiungendo al primo comma, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui le leggi vigenti prevedono come pena accessoria la pubblicazione della sentenza penale di condanna, l'autorità amministrativa competente, o il giudice penale, ordina la pubblicazione della sentenza o ordinanza medesima ». Ciò perché, a mio avviso, la pubblicazione della sentenza non tocca in alcun modo i diritti soggettivi, ma ha una sua ragione ed efficacia che debbono essere mantenute allorché il fatto, da reato, sia trasformato in illecito amministrativo.

SABBATINI, *Relatore*. In linea di principio sono d'accordo con il subemendamento proposto dall'onorevole Spagnoli.

MELLINI. Comprendo la preoccupazione di non vedere cancellato un mezzo di prevenzione sociale di certe infrazioni, qual è la pubblicazione della sentenza, una volta che il reato sia stato depenalizzato. Ma le osservazioni svolte dal collega Spagnoli per illustrare il suo subemendamento mi lasciano perplesso. Egli ha detto di essere d'accordo con l'impostazione secondo la quale non debbono essere applicate le pene accessorie riguardanti i diritti soggettivi. Ma a mio avviso il provvedimento cui egli si riferisce non può essere posto su un piano diverso. Infatti, esso incide su un diritto soggettivo che è quello alla reputazione, all'onore, e può essere afflittivo – rispetto a tale diritto – non diversamente dalla pena interdittiva.

Mi sembra che Carnelutti sollevasse la questione della censura come pena: ebbene, tale pubblicazione che cosa è se non una forma di censura al cittadino? Si verrebbe così a configurare una forma afflittiva particolare, che menoma il diritto soggettivo più di quanto non faccia la privazione della ricchezza o, addirittura, la comminazione di una pena interdittiva. È necessario quindi stare molto attenti, proprio per il rispetto che dobbiamo avere nei confronti di quei preziosi beni che sono l'onore e la reputazione del cittadino. Pertanto, sono contrario alla pubblicazione di un provvedimento di questo tipo, che non sia la sentenza penale; non diversamente, riconosciamo che si debba escludere la pubblicazione di pene interdittive.

SABBATINI, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Mellini non sono senza fondamento: noi stiamo portando avanti un provvedimento di depenalizzazione e quindi dobbiamo trarre tutte le conseguenze dalla trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi. Però, tutto sommato, la pubblicazioine del provvedimento può costituire una forma di sanzione non contrastante con il carattere di illecito amministrativo del fatto commesso, anche perché non è male che si abbia contezza pure all'esterno di alcuni dei reati che vengono depenalizzati.

Quindi, sia pure facendomi carico dei dubbi espressi dall'onorevole Mellini, ritengo che l'emendamento presentato dal collega Spagnoli possa essere accolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente subemendamento:

Nell'emendamento Sabbatini sostitutivo del primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « o nella pubblicazione del provvedimento di condanna ».

SABBATINI, *Relatore*. Lo accetto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole al subemendamento Spagnoli. Ritengo infatti che, nell'affrontare la materia in discussione, non si debba necessariamente far riferimento ai tradizionali schemi dell'illecito amministrativo.

Il Governo accetta inolre gli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sostitutivo del primo comma, con la modifica testé apportata, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sostitutivo dell'ultimo comma, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso che, con le modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 13.

(*Sanzioni amministrative accessorie*).

Il giudice penale o l'autorità amministrativa, nell'emettere sentenza di condanna o ordinanza-ingiunzione di pagamento, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste come sanzioni penali accessorie dalle leggi vigenti, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, o nella pubblicazione del provvedimento di condanna.

Alla pubblicazione non si procede sino a che è pendente il giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione.

Le autorità di cui al primo comma possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano alla persona a cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma che precede non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se l'assicurazione non è stata pagata prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 665 del codice penale, può essere disposta la chiusura del locale; questa è sempre disposta quando è accertata la violazione del secondo comma dello stesso articolo; per la violazione del terzo comma del medesimo articolo 665 può essere disposta la sospensione, per un periodo non superiore a venti giorni, o la revoca della licenza.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative*).

Nella determinazione della sanzione pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie che non siano obbligatorie, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla eliminazio-

ne o attenuazione delle sue conseguenze, alle violazioni della medesima disposizione di legge che siano state in precedenza commesse dalla stessa persona, alle condizioni economiche di quest'ultima.

La confisca prevista dall'articolo 13, secondo comma, non può essere disposta quando essa sarebbe sproporzionata alla gravità della violazione, tenuto anche conto delle altre sanzioni inflitte per la stessa violazione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Accetto l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Giudizio di opposizione*).

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che il pretore disponga diversamente.

L'opposizione si propone mediante ricorso al quale deve essere allegata l'ordinanza notificata; l'opponente può stare in giudizio personalmente.

Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma, dichiara l'inammissibilità del ricorso con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore ne dispone la notifica, a cura del cancelliere, all'autorità che ha emesso il provvedimento e ordina alla stessa di depositare, entro i successivi quindici giorni, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione o notificazione.

Successivamente il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, con il quale può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Il decreto è notificato, a cura del cancelliere, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza, che può stare in giudizio di persona o attraverso un funzionario appositamente delegato.

Nel corso del giudizio il pretore dispone anche d'ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari. Appena terminata la istruttoria, invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se lo ritiene necessario, concede alle parti, su loro richiesta, un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Il processo è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

Con la sentenza il pretore può annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza nei confronti del solo opponente. Accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile, ma è ricorribile per cassazione.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« L'opposizione si propone mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza no-

tificata. L'opponente può stare in giudizio personalmente »;

Al penultimo comma, dopo le parole: in tutto o in parte, l'ordinanza, *aggiungere le seguenti*: e ridurre l'entità della sanzione;

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni contenute nei precedenti commi ai applicano anche alle ordinanze emesse nei casi previsti dall'articolo 9, terzo comma ».

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di emendamenti formulati dal Comitato ristretto. Sul secondo emendamento, che investe il tema dei rapporti tra potere giurisdizionale e potere amministrativo, il Comitato ha preventivamente acquisito il parere favorevole di qualificati docenti universitari.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'approvazione degli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo del quarto comma, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo al penultimo comma, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, aggiuntivo di un comma dopo l'ultimo, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(*Pagamento rateale della sanzione pecuniaria*).

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

SABBATINI, *Relatore*. Questo articolo aggiuntivo, redatto dal Comitato ristretto, si illustra da sé.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 14-*bis*, presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(*Prescrizione*).

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente

legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(*Esecuzione forzata*).

Salvo quanto disposto nell'articolo 14, terzo comma, decorso inutilmente il termine prefisso per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute trasmettendo gli atti all'esattore, che vi provvede in base alle norme sulla riscossione delle imposte dirette.

Le regioni possono provvedere per mezzo dei loro uffici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Salvo quanto previsto nell'articolo 14-*bis*, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti ».

SABBATINI, *Relatore*. Lo do per svolto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso con le modifiche apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(*Devoluzione dei proventi*).

I proventi delle sanzioni previste nell'articolo 1 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nel caso previsto dall'articolo 9, terzo comma, i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti, con la esclusione delle autorità competenti ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La percentuale spettante a dette autorità si ripartisce tra gli altri aventi diritto, in proporzione delle parti a questi ultimi attribuite.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo ed il quarto comma con i seguenti:

« Nei casi previsti dall'articolo 9, terzo comma, i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti, con la esclusione dagli aventi di-

ritto delle autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La percentuale spettante a dette autorità si ripartisce tra gli aventi diritto, in proporzione delle parti a questi ultimi attribuite ».

SABBATINI, *Relatore*. Anche questo emendamento, redatto dal Comitato ristretto, si illustra da sé.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

(*Valutazione delle violazioni in tema di circolazione stradale*).

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e della carta di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349. sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(*Ambito di applicazione*).

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano a tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è stata prevista in sostituzione di una sanzione penale.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(*Ambito di applicazione*).

Se non è diversamente stabilito, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, per tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è stata prevista in sostituzione di una sanzione penale.

Quando la sanzione amministrativa è prevista da leggi regionali, alla ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dalla autorità regionale si applica l'articolo 12, ultimo comma. Si applica altresì l'articolo 14, da qualunque autorità l'ordinanza-ingiunzione sia emanata.

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta, anche in questo caso, di una formulazione concordata dal Comitato ristretto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente so-

stitutivo dell'articolo 19, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(*Violazioni finanziarie*).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione della pena pecuniaria le violazioni previste da leggi finanziarie punite con la sola ammenda.

Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla pena prevista nel primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria.

In caso di mancato versamento della pena pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie si applicano, altresì, gli articoli 3, primo comma, 16, ultimo comma, e 17 della presente legge.

Poiché il Ministero delle finanze intende far pervenire alla Commissione delle osservazioni in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 20, propongo di accantonarlo, rinviandone l'esame ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20.-*bis*.

(*Violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni prviste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

La sanzione prevista nel comma precedente non si applica nel caso di tardivo versamento dei contributi dovuti, se il ritardo non supera i trenta giorni ovvero se, entro quest'ultimo termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione del pagamento delle somme dovute.

Gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, con l'ordinanza prevista dall'articolo 12, ingiungono agli interessati anche il pagamento dei contributi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

L'ordinanza-ingiunzione avverso la quale l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Quando è stata proposta opposizione, l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 14, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio è regolato dagli articoli 442 e se-

guenti del codice di procedura civile. Si applicano anche i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 14.

Alle violazioni previste in questo articolo si applicano, altresì, gli articoli 3, 4, 7, 10, 12, 13-*bis*, 14-*bis* e 17.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel primo comma si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui la violazione è stata accertata.

Quando non è diversamente stabilito, l'esecuzione forzata è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che, per effetto della omissione di registrazioni o della esecuzione di registrazioni o denunzie obbligatorie false, omette indebitamente di versare agli enti o istituti di cui al terzo comma contributi e premi per un importo mensile non inferiore a lire dieci milioni ovvero, se nell'impresa sono occupati meno di trentacinque dipendenti, non inferiore a lire quattro milioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire quindici milioni. Se i contributi e premi non versati non superano, rispettivamente, lire cinque milioni o lire due milioni, la pena è da un mese ad un anno di reclusione e da lire due milioni a lire dieci milioni di multa.

Alla condanna per il reato previsto nel comma precedente o per quello più grave conseguono l'interdizione degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

È fatta in ogni caso salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nel primo comma.

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di un articolo aggiuntivo assai rilevante, attraverso il quale il Comitato ristretto intende, da un lato, snellire la macchina della giustizia e, dall'altro, conferire più incisività all'azione amministrativa in materia di previdenza ed assistenza.

COCCIA. L'articolo aggiuntivo 20-*bis* rappresenta una delle norme più rilevanti della disciplina in discussione, riguardando il campo, tormentato e dibattutissimo, delle violazioni previste dalle leggi di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La materia oggetto dell'articolo aggiuntivo è stata ampiamente trattata in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento in esame ed ulteriormente approfondita dal Comitato ristretto, alla luce anche dell'interessante contributo offerto dal Consiglio superiore della magistratura.

Tenuto conto della inoperatività di fatto delle vigenti norme penali in materia, che vanifica l'applicazione del vecchio precetto penalistico ed, in pari tempo, rende impossibile una efficace tutela degli enti di previdenza e dei destinatari delle prestazioni, la soluzione in esame, che si ispira a criteri di semplificazione e di realismo, tende a restituire agli enti interessati la concreta possibilità di riscuotere i contributi e gli altri proventi ad essi spettanti.

Ritengo che l'approvazione delle disposizioni in esame porrà fine all'attuale situazione di disfunzione, di cui la pubblicistica in materia di previdenza ed assistenza ha ampiamente discusso, dovuta anche all'intasamento degli uffici giudiziari che, comportando tempi assai lunghi, consente quasi sempre la decorrenza dei termini di prescrizione e determina di fatto un regime di impunità, fonte di gravi danni per gli enti previdenziali e per gli assistiti.

Per queste ragioni, a nome del gruppo comunista, raccomando alla Commissione l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 20-*bis*, il cui contenuto – desidero sottolinearlo in qualità di membro del Comitato ristretto – risponde alle indicazioni ed alle richieste formulate dalle organizzazioni sindacali e dagli operatori del settore dell'assistenza e della previdenza.

SPAGNOLI. Concordo pienamente con quanto affermato dall'onorevole Coccia. Data, tuttavia, l'importanza e la delicatez-

za della materia, proporrei di rinviare ad altra seduta l'approvazione di questo articolo aggiuntivo, anche al fine di acquisire un meditato parere del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che l'articolo aggiuntivo 20-*bis* è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(*Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni depenalizzate*).

Quando lo stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che sostituisce la sanzione penale con una sanzione amministrativa a norma dei precedenti articoli 1 e 20, si applica solo la disposizione speciale.

Tuttavia, ai fatti puniti dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano soltanto le sanzioni penali ivi previste, anche quando gli stessi fatti costituiscono violazioni depenalizzate previste da disposizioni speciali.

È fatta salva, altresì, ogni altra disposizione diversa da quella contenuta nel primo comma.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(*Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni depenalizzate*).

Quando lo stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione in cui la sanzione penale è sostituita con una sanzione amministrativa a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 20, si applica solo la disposizione speciale.

Tuttavia, ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano soltanto le sanzioni penali ivi previste, anche quando gli stessi fatti costituiscono violazioni depenalizzate previste da disposizioni speciali.

Ai fatti puniti dall'articolo 665 del codice penale si applicano soltanto le sanzioni amministrative comminate da questa legge, anche quando gli stessi fatti sono previsti da disposizioni penali.

È fatta salva, altresì, ogni altra disposizione diversa da quella contenuta nel primo comma.

SABBATINI, *Relatore*. Lo do per svolto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo proposto dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(*Disposizioni abrogate*).

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 3 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1228, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(*Disposizioni abrogate*).

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15

del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di estendere l'abrogazione ad una norma che prevede una procedura particolare in materia di contributi previdenziali per gli addetti ad aziende di trasporto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo proposto dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

(*Norme transitorie*).

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da questo momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 8 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione delle stesse in pena detentiva per insolvibilità del condannato. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 13. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla carta di circolazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2, secondo comma del codice penale.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Entrata in vigore*).

Il presente capo entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo del capo I con il seguente:

DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI E DISCIPLINA DEGLI ILLECITI PUNITI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

SABBATINI, *Relatore*. Si illustra da sè.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accoglie questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del titolo del capo I, presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Passiamo quindi all'esame del capo II, riguardante le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

Do lettura del primo articolo di questo secondo capo:

ART. 25.

(*Sostituzione di pene detentive brevi*).

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per una contravvenzione o per un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, anche congiuntamente a pena pecuniaria, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di tre mesi può sostituire tale pena con la libertà controllata. Quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un mese, può sostituirla anche con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Per il computo della pena massima dei delitti per i quali è ammessa la sostituzione della pena detentiva si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun delitto consumato o tentato ed all'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti. Non si tiene conto dell'aumento di pena dipendente dalla continuazione né delle circostanze attenuanti; si tiene conto della diminuzione massima di pena prevista per l'età. In nessun caso si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 28 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:

« Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite dei sei mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente ».

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta del primo di una serie di emendamenti, formulati dal Comitato ristretto, che prevedono la semidetenzione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Il relatore onorevole Sabbatini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 25-*bis*.

(*Applicabilità delle pene sostitutive*).

La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

SABBATINI, *Relatore*. Si illustra da sè.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 25-*ter*.

(*Semidetenzione*).

La semidetenzione comporta l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

La semidetenzione comporta altresì:

1) il divieto di allontanarsi dal comune ove ha sede l'istituto penitenziario, salvo autorizzazione a recarsi in altro comune concessa esclusivamente per motivi di lavoro, di studio o di famiglia;

2) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi da fuoco anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

3) la sospensione della patente di guida;

4) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

5) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dall'articolo 31 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 38.

SABBATINI, *Relatore*. Come dicevo poc'anzi, il Comitato ristretto propone di ampliare le misure a disposizione del giudice, prevedendo, oltre alla libertà controllata, anche la semidetenzione, che è descritta in questo articolo aggiuntivo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25-*ter*, presentato dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(*Libertà controllata*).

La libertà controllata comporta:

1) il divieto di allontanarsi dalla località di residenza o da altra località designata dal giudice su indicazione del condannato e in relazione alle sue comprovate esigenze di lavoro;

2) il divieto di allontanarsi dall'abitazione, come accertata e determinata nella sentenza di condanna, per non meno di dieci ore consecutive al giorno, scelte dal giudice in relazione alle comprovate esigenze di lavoro del condannato;

3) l'obbligo di presentarsi almeno due volte per settimana nei giorni e nelle ore fissate dal giudice, compatibilmente con comprovati impegni di lavoro del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente;

4) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi da fuoco, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

5) la sospensione della patente di guida;

6) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

7) l'obbligo di portare con sé l'estratto della sentenza di condanna e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato ai sensi dell'articolo 38;

8) l'obbligo di esibire i documenti indicati nel numero precedente ad ogni richiesta degli organi di polizia.

Il relatore onorevole Sabbatini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

(*Libertà controllata*).

La libertà controllata comporta:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione a recarsi in altro comune concessa esclusivamente per motivi di lavoro o di studio;

2) il divieto di allontanarsi dall'abitazione, come accertata e determinata nella sentenza di condanna, per non meno di dieci ore consecutive al giorno, scelte in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato;

3) l'obbligo di presentarsi almeno due volte per settimana, nei giorni e nelle ore fissate compatibilmente con i comprovati impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente;

4) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi da fuoco, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

5) la sospensione della patente di guida;

6) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dello espatrio, di ogni altro documento equipollente;

7) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia, e nel termine da essi fissato, l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 31 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 38.

SABBATINI, *Relatore*. Si illustra da sè. Vorrei soltanto rilevare che il Comitato ristretto, nel formulare questo emendamento, ha volutamente omesso, al numero 1), il riferimento ai motivi di famiglia, che ha ritenuto giustificato per la semidetenzione (in cui il condannato può dover risiedere in località diversa da quella della famiglia), ma non per la libertà controllata.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 26, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(*Pagamento rateale della multa o dell'ammenda*).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30.000.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili; ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nel precetto, il condannato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della pena in un'unica soluzione.

SABBATINI, *Relatore*. Propongo di accantonare l'articolo 27, con riserva di riprenderne la discussione dopo l'esame dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 27 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(*Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio*).

Per ogni effetto giuridico la libertà controllata si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostitutiva.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostituita alla pena detentiva.

Quando si esegue un ragguaglio tra pena detentiva e libertà controllata, il computo ha luogo calcolando due giorni di libertà controllata per un giorno di pena detentiva.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(*Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio*).

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostituita alla pena detentiva.

Quando per la concessione della sospensione condizionale della pena sostitutiva o per qualsiasi altro effetto giuridico, deve eseguirsi un ragguaglio tra semidetenzione o libertà controllata e pena detentiva, il computo ha luogo calcolando un giorno di semidetenzione o di libertà controllata per un giorno di pena detentiva.

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di una mera esigenza di coordinamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo proposto dal relatore, favorevole il Governo

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(*Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva*).

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice provvede discrezionalmente alla sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o con la pena pecuniaria, avvalendosi dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva con la libertà controllata quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso indicare specificatamente i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena irrogata.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(*Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva*).

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice provvede discrezionalmente alla sostituzione della pena detentiva, avvalendosi dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale; tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato o quando vi si oppongano esigenze di tutela della collettività.

Deve in ogni caso specificatamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena irrogata.

SABBATINI, *Relatore.* Anche questo emendamento è dettato da un'esigenza di coordinamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo proposto dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 29-*bis*.

(*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*).

La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo già recidivi e condannati più di due volte a pena detentiva, ovvero anche una sola volta a pena superiore ai tre anni di reclusione, abbiano commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

SABBATINI, *Relatore.* Si tratta di una importante precisazione, formulata dal Comitato ristretto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 29-*bis*, presentato dal relatore ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

COCCIA. Signor Presidente, propongo di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il séguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO